

Strumenti normativi di tutela e valorizzazione del patrimonio geologico in Italia: situazione attuale e prospettive di riforma



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Francesca Testella

Università di Camerino - Geomore Spin off Unicam

francesca.testella@unicam.it



Riferimenti normativi nel contesto internazionale

“Convenzione sulla Protezione Culturale e Naturale Mondiale”

Fu adottata dall'UNESCO nella Conferenza Generale di Parigi del 1972

Il documento riconosce che *“la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo”* e **definisce “patrimonio naturale”**:

Riferimenti normativi nel contesto internazionale

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di queste;
 - **le formazioni geologiche** e fisiografiche e le zone strettamente delimitate, costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate;
 - i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate;
- a patto che questi presentino un "*valore universale eccezionale*" dal punto di vista estetico o estetico naturale, scientifico e/o conservativo.

Riferimenti normativi nel contesto internazionale

Nel 1996 prende avvio, su iniziativa dell'IUGS (International Union of Geological Sciences) il programma di ricerca “*GEOSITES*” (Wimbledon, 1996), tuttora in fase di attuazione e patrocinato anche dall’UNESCO.

L’obiettivo di “*GEOSITES*” è quello di realizzare a scala mondiale un **inventario informatizzato**, sintetico e aggiornato di continuo, dei siti-chiave di rilevanza internazionale per la geologia e la storia della Terra.

Riferimenti normativi nel contesto internazionale

Raccomandazione REC (2004)3

“On conservation of the geological heritage and areas of special geological interest”

adottata il 5 maggio 2004 dal Consiglio dei Ministri Europeo.

Essa **afferma l'importanza del patrimonio geologico** in quanto segnato da un rilevante valore scientifico, culturale, estetico, paesaggistico, che necessita di essere conservato e tramandato alle future generazioni.

Si riconosce l'importanza della conservazione geologica e geomorfologica nel mantenimento di caratteri di molti paesaggi europei, raccomandando come prima cosa agli stati membri di identificare nei loro territori le aree di speciale interesse geologico.

Riferimenti normativi nel contesto internazionale

Le appendici della Raccomandazione riguardano i **principi della conservazione geologica e geomorfologica**, i programmi internazionali di **conservazione e catalogazione del patrimonio geologico**, il legame fondamentale tra **geologia e paesaggio**, i criteri di gestione e la legislazione per la protezione, la definizione di programmi di informazione e educazione, la cooperazione con organizzazioni internazionali per la conservazione del patrimonio geologico.

Riferimenti normativi nazionali: evoluzione storica

Legge 16 luglio 1905 n.411 c.d. Legge Rava

prima legge a tutelare un bene naturale a carattere anche geologico: i residui della *“divina foresta spessa e viva”* del Ravennate.

R.D.L. n. 204/1920 (Benedetto Croce & Giovanni Rosadi)

tradotta due anni più tardi, nella Legge 11 giugno 1922, n.778 affronta per la prima volta la protezione delle bellezze naturali e dei beni di particolare interesse storico.

Riferimenti normativi nazionali: evoluzione storica

L. 11/06/1922 – Introduzione della disciplina organica della *“Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico”*.

L.1089/39 - Criteri per individuare e tutelare le singolarità paleontologiche.

Legge 29 giugno 1939, n. 1497

sulla *“Protezione delle bellezze naturali”*

all'articolo 1 stabilisce che sono soggette alla legge, a causa del loro interesse pubblico, le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di **singolarità geologica**.

Riferimenti normativi nazionali: evoluzione storica

Decreto Attuativo n.1357 del 3 giugno 1940

“Regolamento per l'applicazione della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497” afferma (cap. 9 par. 2) che

“la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico”.

Riferimenti normativi nazionali: evoluzione storica

Decreto Legge n. 657 14 del dicembre 1974 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975

Articolo 1 *“Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla **tutela e alla valorizzazione** dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari”.*

Articolo 2 *“I beni ambientali sono patrimonio culturale”.*

Riferimenti normativi nazionali: evoluzione storica

Legge 8 agosto 1985 n. 431 Legge Galasso

Articolo 1 : **sottopone a tutela**, ai sensi della legge del 29 giugno 1939 n.1497, diverse situazioni paesaggistiche tra cui ricadono **alcune tipologie generiche di beni geologici** quali

“le montagne per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole”, “i ghiacciai e i circhi glaciali” e “i vulcani”.

Riferimenti normativi nazionali: evoluzione storica

Legge 349/86

“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”

Istituisce il Ministero dell'ambiente e definisce i compiti di questo negli articoli 1 e 2:

*“assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché **la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale** e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento”.*

Riferimenti normativi nazionali ATTUALI

Il riferimento legislativo attuale è la legge quadro sulle aree protette, L. 394 del 6/12/91 che indica gli obiettivi da raggiungere mediante l'istituzione di aree naturali protette.

l'articolo 1 comma 2 definisce come **patrimonio naturale da conservare e valorizzare**

*“le forme fisiche, **geologiche, geomorfologiche**, e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale”.*

Riferimenti normativi nazionali ATTUALI

Al comma 3 inoltre tra le finalità del regime di tutela e gestione delle aree protette c'è quella della **conservazione** di

“singolarità geologiche”, “formazioni paleontologiche”, “biotopi”, “valori scenici e panoramici”, “processi naturali”, “equilibri idraulici e idrogeologici”.

Riferimenti normativi nazionali ATTUALI

Non esiste una legge di tutela che protegga il patrimonio geologico sul territorio nazionale ma i geositi sono indirettamente protetti dal Codice Urbani "***Codice dei beni culturali e del paesaggio***" (D.L. 42/2004) che **ne prevede l'inserimento nella pianificazione territoriale** che individua i beni da tutelare e valorizzare per il loro interesse pubblico, ossia:

*"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di **singolarità geologica**,[...]le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."*

Riferimenti normativi nazionali ATTUALI

Con il Codice Urbani il patrimonio geologico entra nella pianificazione paesaggistica (art. 136).

A seguito di questa legge, molte Amministrazioni locali hanno avviato **attività di censimento dei geositi** presenti nel loro territorio: in modo particolare la Regione Emilia Romagna, il Lazio, la Campania e il Friuli Venezia Giulia.

Riferimenti normativi nazionali ATTUALI

Alcune delle Regioni hanno inserito nel **Piano Territoriale Paesistico regionale** una selezione dei geositi individuati e scelti tra quelli di maggiore interesse scientifico e paesaggistico (è il caso della Regione Lazio); altre, come la Campania, hanno preferito inserire tutti i geositi censiti (400 in questo caso) nel PTPR.

È necessario ricordare che, **in mancanza di un'apposita legge regionale per la tutela del patrimonio geologico, l'inserimento dei geositi nei PTPR fornisce un importante strumento per la loro protezione.**

Normativa Regione Marche

L.R. 28 aprile 1994, n.15

“Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”

Indica come finalità delle aree protette naturali le

“singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici [...]” (art.1, comma1, lett.b).

Normativa Regione Marche

Legge Regione Marche n.12/2000 *“Norme sulla speleologia”*

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione tutela il patrimonio speleologico e le aree carsiche presenti nel territorio ai fini della loro conservazione, conoscenza e valorizzazione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paleontologici.

Normativa Regione Marche

Art. 4

(Tutela delle principali risorse di interesse speleologico)

1. Nell'approvazione dei piani e programmi che riguardano le risorse speleologiche, così come individuate all'articolo 2 **ed in particolare ai piani urbanistici ed alla locazione di cave**, la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità del complesso idrogeologico interessato, ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.

Normativa Regione Marche

2. Nelle aree carsiche non è consentito autorizzare discariche, fatta eccezione per quelle di rifiuti speciali inerti, di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 5 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, per le quali deve essere comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico interessato.

Così modificato dall'art. 29, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.

Prospettive di riforma

Proposta di legge:

presentata da TERZONI ed altri

"Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché delega al Governo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo" (67)

Fase Iter: Assegnato alla VIII Commissione Ambiente

Natura: Proposta di legge ordinaria

Presentazione: Presentata il 23 marzo 2018

Prospettive di riforma

La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere disponibile una **legge quadro per la tutela, la valorizzazione, la gestione, lo sviluppo e l'utilizzo sostenibile del patrimonio geologico e del patrimonio speleologico**, quali le aree carsiche, le cavità naturali, le grotte, siano esse terrestri che marine ed anche cavità artificiali di particolare interesse, forre e gole, indicando criteri e principi per la tutela, la valorizzazione, l'individuazione, la classificazione, il monitoraggio e la gestione, anche a fini turistici, di tali siti.

Prospettive di riforma

La presente proposta di legge, oltre a dettare delle norme che consentono di avere una **organizzazione omogenea della gestione del patrimonio geologico e speleologico**, mira proprio a tutelarli **partendo dal loro riconoscimento e dalla loro valorizzazione**.

I geositi devono essere considerati come parte costitutiva del paesaggio e come tali devono essere tutelati seguendo le indicazioni dell'**articolo 9 della Costituzione** e quanto riportato nella **Convenzione europea del paesaggio**.

Prospettive di riforma

ARTICOLO 1 (Finalità)

La presente legge ha lo scopo di stabilire strategie e linee guida nazionali per la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile, anche ai fini turistici, delle aree di particolare interesse geologico e speleologico, come definite all'articolo 3, indicandone criteri e principi per l'individuazione, la classificazione, l'elencazione, il monitoraggio e la gestione.

Le aree di interesse geologico e speleologico individuate ai sensi della presente legge sono beni di interesse collettivo e **sono soggette al regime di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

Prospettive di riforma

ARTICOLO 3 (Modalità di attuazione)

2. Le regioni, (omissis) garantiscono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali e delle grotte, provvedendo in particolare a:

1. istituire ed aggiornare un catasto Nazionale del patrimonio geologico e speleologico
2. riconoscere il valore, l'importanza e il pubblico interesse del patrimonio geologico e speleologico
3. individuare le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge, senza nuovi oneri a carico dello Stato.

Prospettive di riforma

4. dotarsi di una **Consulta Ecologica Regionale** atta a redigere pareri ed attuare la presente legge. Tale consulta dovrà essere composta da esperti e rappresentanti delle associazioni di settore;
5. individuare nei loro territori aree di particolare interesse geologico e speleologico, la cui gestione, conservazione e valorizzazione sostenibili possono contribuire alla tutela e all'arricchimento del patrimonio geologico nazionale e della biodiversità ipogea;
6. istituire, tenere e aggiornare un catasto regionale delle grotte e delle cavità naturali, nel quale si accerta anche lo stato della conservazione dei luoghi e le caratteristiche dei geositi e degli ecosistemi ipogei;

Prospettive di riforma

7. rafforzare i propri strumenti regolamentari per proteggere le aree di interesse speleologico e ad emanare provvedimenti conservativi specifici;
8. promuovere la fruizione pubblica e la conoscenza delle aree di interesse speleologico e geologico, compatibilmente con la conservazione dei beni,
9. organizzare campagne di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ecosistema ipogeo;

Prospettive di riforma

10. sviluppare programmi di informazione scientifica e di educazione per promuovere azioni nel settore della conservazione e della valorizzazione sostenibile del patrimonio geologico e speleologico;
- 11. promuovere la formazione tecnica e culturale degli speleologi, delle guide speleologiche e delle guide delle grotte turistiche di cui all'articolo 5;**

Prospettive di riforma

13. tenere conto delle organizzazioni esistenti e dei programmi di conservazione geologica e di promozione sviluppati ai fini della gestione dei siti e dell'ottimizzazione dei servizi forniti ai ricercatori e ai visitatori;
- 14. rafforzare la cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali, nonché con organismi e con istituzioni scientifiche nel campo della conservazione del patrimonio geologico e speleologico;**
15. individuare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente comma.

Prospettive di riforma

Art. 4

(Catasto Nazionale dei Patrimonio Geologico e Speleologico)

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e speleologico è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il **“Catasto Nazionale del Patrimonio Geologico e Speleologico”**.
2. Tale Catasto è inserito all'interno delle rete informativa nazionale, denominata SINANET, coordinata con l'Istituto Geografico Militare (IGM) e la sua consultazione online è gratuita.

Prospettive di riforma

ARTICOLO 8

(Figure Professionali)

Ai fini della presente legge è **riconosciuta la professione della guida di grotte turistiche**, compresa tra le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Le regioni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, a disciplinare le modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche.

Esempi di normativa regionale di valorizzazione

Leggi regionali di tutela del patrimonio geologico:

1. Emilia Romagna, legge N. 19/2006, *‘Norme per la conservazione e la geodiversità dell’Emilia Romagna e delle attività ad esse collegate’*;
2. Liguria, L. 39/2009, *“Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria”*;
3. Puglia, L. 33/2009, *“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo”*;
4. Basilicata, L. 32/2015, *“Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico”*.

Esempi di normativa regionale di valorizzazione

Leggi che si limitano ad istituire il catalogo dei geositi regionali:

1. Sicilia, L. 25/2012 *“Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia”*;
2. Calabria: la legge N. 32 del 2013, a dispetto del nome, *“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”*, non protegge il patrimonio geologico ma solo quello speleologico.

Cosa si può fare intanto?

1. Utilizzare l'esistente (Codice Urbani) in un approccio sistemico tra il paesaggio e la geologia, intesa quale substrato causale dei paesaggi, visibili ed invisibili, in sostanza del paesaggio geologico e dunque considerare il patrimonio geologico negli strumenti di governo del territorio (**pianificazione territoriale**).
2. Considerato che l'iter di approvazione di una legge regionale è molto più rapido rispetto a quello relativo ad una legge nazionale sarebbe auspicabile un intervento della Regione Marche (**legge regionale**) che si ponga sulla stessa linea delle Regioni precedentemente citate.

Riferimenti sito - bibliografici

AA.VV., Patrimonio geologico e paesaggio culturale. Una relazione virtuosa per la sicurezza e la salute del pianeta, Riv. Life safety and security, 2007

Giovagnoli M.C., ISPRA, Settore Tutela del Patrimonio geologico, *Patrimonio geologico: conoscere, tutelare e valorizzare*, Congresso Nazionale dei Geologi Italiani, 2016

AA.VV., Legislazione e tutela dei beni paleontologici nell'Unione Europea: alcune realtà a confronto, in Tutela & Restauro 2016.2019 – Notiziario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, 2020

Panizza M., *I beni geologici in un paesaggio culturale integrato: prospettive didattiche e di ricerca*, parcapuane.toscana.it

Grazie per l'attenzione!



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Francesca Testella

Università di Camerino - Geomore Spin off Unicam

francesca.testella@unicam.it

